

RACCOMANDATA A/R



*Ministero dell' Economia e delle Finanze
Commissione Medica di verifica
Via Demetrio Marin, 3 - 70125 Bari*

Bari, 29/05/2023

Prot. n. _____
Pos. Istr. n. 21098 / IN

COMUNE DI MODUGNO - COMUNE DI
MODUGNO UFFICIO PERSONALE
PIAZZA DEL POPOLO, 16
70026 MODUGNO (BA)

Rif. Vs Prot. 1903 del 22/03/2023

Oggetto: Sig./ra **CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**
Nato/a CAVALLINO il 26/01/1969
BENEFICI ART.2 COMMA 12 L. 335/95
Trasmissione verbale di visita medico-collegiale n.21098 del 25/05/2023

In riferimento all'oggetto, si trasmette, per la successiva notifica all'interessato/a, una busta chiusa contenente una copia conforme all'originale del verbale integrale dell'accertamento sanitario ed un'altra busta chiusa per codesto Ufficio contenente l'estratto del verbale del predetto accertamento sanitario.

La trasmissione del plico sigillato, contenente la copia conforme del verbale di accertamento in forma integrale nell'esemplare destinato all'interessato/a, e la contestuale trasmissione di altro plico sigillato contenente l'estratto del medesimo verbale destinato a codesta Amministrazione, sono effettuate in conformita' agli obblighi di riservatezza ed ai principi stabiliti dal D.Lgsvo. n. 196/2003, in armonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 23 del 14.06.2007) ed in esecuzione delle disposizioni impartite dal MEF-Direzione dei Servizi del Tesoro con circolare n.907 del 16.04.2009 (punto 2.2).

La notifica della precitata busta chiusa destinata all'interessato/a sarà effettuata a cura dell'Ente di appartenenza.

Il Presidente
Dott. Claudio Volpe

Si evidenzia che sul portale MEF DAG <https://www.dag.mef.gov.it/index.html> > Servizi e modulistica > Modulistica > Commissioni mediche di verifica, raggiungibile anche dalla pagina https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/commissioni_mediche_verifica/ sezione Modulistica, è disponibile il modulo editabile da compilare, a pena di irricevibilità, per l'avvio ad accertamento medico legale degli interessati.

Ricevuta di Protocollo

RTS-BA - REGISTRO UFFICIALE

Dati di Protocollo

Protocollo n. **1960/2023**

del **23/03/2023** in Entrata



Oggetto **Sig.ra Carlà Addolorata Giovanna - Richiesta visita medico-collegiale per accertamento della idoneità nelle mansioni del profilo**
 Tipo Doc. **Lettera** del **23/03/2023** os. Econ. C4 ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio e concessione della pensione di inabilità.

Protocollato da **CMV DPSV-BA / SIDP / ada.manuti**

Mittente **Comune di Modugno Comune di Modugno**

Prot. Mittente **0015607/2023**

del **23/03/2023**

Stato attuale **In Lavorazione**

Assegnatari

Assegnato il	Da	A	Competenza	Accettato il	Respinto il
01/01/1999	Control Script failed for control txtASSEGNANTE1 , Source== CODI_DIREZIONE_ASSEGNANTE+" / TE+" / "+CODI_UFFICIO_ASSEGNANTE	Control Script failed for control txASSEGNATARIO1 , Source== CODI_DIREZIONE_ASSEGNATARIO+" / "+CODI_UFFICIO_ASSEGNATARIO+" / "+CODI_USER_ID_ASSEGNATARIO	No	01/01/1999	01/01/1999



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

Protocollo n°: **0015607** del **23-03-2023**

Movimento: **Uscita**

Tipo Spedizione:

Oggetto: **Sig.ra Carlà Addolorata Giovanna - Richiesta visita medico-collegiale per accertamento della idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Cat. C – Pos. Econ. C4 ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio e concessione della pensione di inabilità.**

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA	cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA BARI	rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it

Assegnazioni

Assegnato a:	Assegnato da:	Data:
--------------	---------------	-------

Allegati

VERBALE-COMMISSIONE_MEDICA_n._20264_del_24.11.2022-PROTOCOLLATO.pdf
LISTA_CERTIFICATI_MEDICI_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf
CERTIFICATO_DI_SERVIZIO_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf
SECONDA_ISTANZA_VISITA_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.zip
RICHIESTA_VSITA_MEDICO_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf VERBALE-
COMMISSIONE_MEDICA_n._20264_del_24.11.2022-PROTOCOLLATO_Marcato.pdf
LISTA_CERTIFICATI_MEDICI_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
CERTIFICATO_DI_SERVIZIO_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
RICHIESTA_VSITA_MEDICO_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
Segnatura.xml

Il Responsabile



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

Protocollo n°: **0015607** del **23-03-2023**

Movimento: **Uscita**

Tipo Spedizione:

Oggetto: **Sig.ra Carlà Addolorata Giovanna - Richiesta visita medico-collegiale per accertamento della idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Cat. C – Pos. Econ. C4 ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio e concessione della pensione di inabilità.**

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA	cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA BARI	rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it

Assegnazioni

Assegnato a:	Assegnato da:	Data:
--------------	---------------	-------

Allegati

VERBALE-COMMISSIONE_MEDICA_n._20264_del_24.11.2022-PROTOCOLLATO.pdf
LISTA_CERTIFICATI_MEDICI_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf
CERTIFICATO_DI_SERVIZIO_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf
SECONDA_ISTANZA_VISITA_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.zip
RICHIESTA_VSITA_MEDICO_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA.pdf VERBALE-
COMMISSIONE_MEDICA_n._20264_del_24.11.2022-PROTOCOLLATO_Marcato.pdf
LISTA_CERTIFICATI_MEDICI_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
CERTIFICATO_DI_SERVIZIO_-_DIPENDNETE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
RICHIESTA_VSITA_MEDICO_COLLEGIALE_-_DIPENDENTE_CARLA_ADDOLORATA_GIOVANNA_Marcato.pdf
Segnatura.xml

Il Responsabile

Zimbra

p.mazio@comune.modugno.ba.it

NUOVA RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE - DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA - AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INABILITA' PER LA DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA

Da : Pierluigi MAZIO <p.mazio@comune.modugno.ba.it>

gio, 23 mar 2023, 12:21

Oggetto : NUOVA RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE -
DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA - AI
FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI
INABILITA' PER LA DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA
GIOVANNA

📎 8 allegati

A : rgs rps ba <rgs.rps.ba@mef.gov.it>, Burdi Angela
<angela.burdi@mef.gov.it>

Cc : Giovanna CARLA' <g.carla@comune.modugno.ba.it>,
caterina scalcione <caterina.scalcione@virgilio.it>,
gcarla1969@yahoo.it, Cristina CARLUCCI
<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Buongiorno,

su autorizzazione e per conto del Responsabile del Servizio Personale, si invia in allegato **NOTA PROT. 15460 DEL 22.03.2023 - RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE - DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**; s'invita codesta **Commissione Medica di Verifica** a voler sottoporre a visita medico collegiale la dipendente della nostra Amministrazione: Sig.ra **CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**, per accertarne l'idoneità o meno ad una regolare prestazione del servizio e la durata dell'eventuale infermità con riferimento allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale di appartenenza, e ai fini della concessione della pensione di inabilità.

A corredo della presente si inviano in allegato gli atti sotto indicati:

1. Richiesta di visita medico legale di revisione Prot. 15443 del 22.03.2022
2. Verbale Commissione Medica Collegiale di Verifica di Bari n. 20264 del 24.11.2022
3. Richiesta di visita per accertamento dell'inidoneità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa
4. Certificato di servizio
5. Certificazioni mediche per la concessione della pensione di inabilità
6. Documento di identità
7. Tabulato delle assenze usufruite per malattia ai fini del periodo di comporto

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

Ufficio del Personale

Comune di Modugno

-
-  **CERTIFICATO DI SERVIZIO - DIPENDNETE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA.pdf**
20 KB
-  **CERTIFICAZIONE MEDICA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' - ALLEGATO 2.pdf**
1 MB
-  **DOCUMENTO DI IDENTITA' - CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA.pdf**
973 KB
-  **LISTA CERTIFICATI MEDICI - DIPENDNETE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA.pdf**
51 KB
-  **RICHIESTA VISITA MEDICO LEGALE DI REVISIONE PROT. 15443 DEL 22.03.2022.pdf**
15 KB
-  **RICHIESTA VISITA PER ACCERTAMENTO INIDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA - ALLEGATO 1.pdf**
274 KB
-  **RICHIESTA VSITA MEDICO COLLEGIALE - DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA.pdf**
42 KB
-  **VERBALE-COMMISSIONE MEDICA n. 20264 del 24.11.2022-PROTOCOLLATO.pdf**
435 KB
-

MODELLO RICHIESTA VISITA MEDICO COLLEGIALE PER IDONEITA'



CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. n. 15460
Data 22/03/2023

Modugno, 22.03.2023

Alla Commissione Medica di Verifica
Via Demetrio Marin, n.3 - BARI
70125 BARI

E p.c. Alla Sig.ra **CARLA' Addolorata Giovanna**
Via Bari, n. 3 - Capurso
70010 CAPURSO (BA)

OGGETTO: Sig.ra CARLA' Addolorata Giovanna, nata a Cavallino (LE) il 26/01/1969.
Richiesta visita medico-collegiale per accertamento della idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Cat. C – Pos. Econ. C4 ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio e concessione della pensione di inabilità.

Con la presente s'invita codesta **Commissione Medica di Verifica** a voler sottoporre nuovamente a visita medico collegiale il dipendente della nostra Amministrazione: **Sig.ra CARLA' Addolorata Giovanna**, per accertarne l'idoneità o meno ad una regolare prestazione del servizio e la durata dell'eventuale infermità con riferimento allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale di appartenenza, e ai fini della concessione della pensione di inabilità.

La richiesta di visita medico collegiale è determinata a seguito di Vs. istanza pervenuta a mezzo PEC acquisita al protocollo dell'Ente n. 15443 del 22.03.2023 *(facendo seguito al precedente verbale di visita medico-collegiale n. 20264 del 24.11.2022, come da allegato)*.

In caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie della qualifica o profilo di appartenenza si prega codesto servizio di voler precisare se lo stesso possa essere impiegato o meno in compiti diversi - in tal caso quali, o dispensato dal servizio.

La dipendente **Sig.ra CARLA' Addolorata Giovanna** in servizio presso questa Amministrazione Comunale a tempo indeterminato dal 1/09/2017 a tutt'oggi (proveniente per mobilità dall'Università degli Studi di Trento, presso la quale è stata assunta in data 10/09/1990), con il profilo di **"Istruttore Amministrativo - Cat. C – Pos. Econ. C4"**, ed è in atto dimorante alla Via Bari, n. 3 - Capurso, 70010 - CAPURSO (BA), cellulare: 329.9060887.

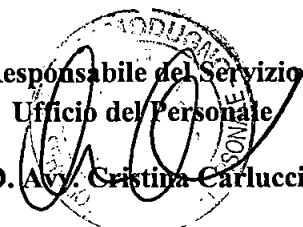
Si prega di disporre affinché l'interessata sia tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora in cui verrà sottoposto a visita medico collegiale.

La presente nota sarà inviata per conoscenza all'interessato, affinché la stessa debba ritenersi informato della richiesta di visita medica collegiale disposta nei suoi confronti e della facoltà di farsi eventualmente assistere da un medico di fiducia a proprie spese.

A corredo della presente si inviano in allegato gli atti sotto indicati:

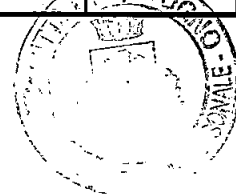
1. Richiesta di visita medico legale di revisione Prot. 15443 del 22.03.2022
2. Verbale Commissione Medica Collegiale di Verifica di Bari n. 20264 del 24.11.2022
3. Richiesta di visita per accertamento dell'inidoneità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa
4. Certificato di servizio
5. Certificazioni mediche per la concessione della pensione di inabilità
6. Documento di identità
7. Tabulato delle assenze usufruite per malattia ai fini del periodo di comportamento

Il Responsabile del Servizio 6
Ufficio del Personale
P.O. Avv. Cristina Carlucci



Lista certificati per CRLDLR69A66C377Z CARLA' /ADDOLORATA GIOVANNA nato/a il 26/01/1969

Prg.	Num. Cert.	Sel.	Codice Fiscale	Inizio Malattia/ Inizio Ricovero	Fine Malattia/ Data Dimissione	Data Rilascio	Prognosi clinica fino al	Iniz./Cont./Ricad./ Ricovero
1	342895047		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	31/03/2023	28/02/2023		Cont.
2	339713631		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	28/02/2023	31/01/2023		Cont.
3	336381139		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	31/01/2023	29/12/2022		Cont.
4	332954822		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	31/12/2022	30/11/2022		Cont.
5	328912506		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/11/2022	28/10/2022		Cont.
6	325738105		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/10/2022	30/09/2022		Cont.
7	323451313		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/09/2022	31/08/2022		Cont.
8	321665363		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	31/08/2022	29/07/2022		Cont.
9	318641205		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/07/2022	30/06/2022		Cont.
10	315977465		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/06/2022	30/05/2022		Cont.
11	310296793		CRLDLR69A66C377Z	01/04/2022	30/04/2022	01/04/2022		Cont.
12	268787341		CRLDLR69A66C377Z	30/11/2020	04/12/2020	02/12/2020		Cont.
13	268391382		CRLDLR69A66C377Z	30/11/2020	02/12/2020	30/11/2020		Iniz.
14	267015269		CRLDLR69A66C377Z	16/11/2020	17/11/2020	16/11/2020		Iniz.
15	262018921		CRLDLR69A66C377Z	31/08/2020	02/10/2020	18/09/2020		Cont.
16	261766970		CRLDLR69A66C377Z	31/08/2020	18/09/2020	14/09/2020		Cont.
17	261335878		CRLDLR69A66C377Z	31/08/2020	11/09/2020	04/09/2020		Cont.
18	261072645		CRLDLR69A66C377Z	31/08/2020	04/09/2020	31/08/2020		Iniz.
19	259990799		CRLDLR69A66C377Z	28/07/2020	31/07/2020	28/07/2020		Iniz.
20	259221886		CRLDLR69A66C377Z	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020		Iniz.
21	258202420		CRLDLR69A66C377Z	09/06/2020	12/06/2020	09/06/2020		Iniz.
22	251669918		CRLDLR69A66C377Z	25/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		Cont.
23	251313122		CRLDLR69A66C377Z	25/02/2020	27/02/2020	25/02/2020		Iniz.
24	249510578		CRLDLR69A66C377Z	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020		Iniz.





COMUNE DI MODUGNO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

VISTA la richiesta ricevuta con Protocollo N. 15460 del 22/03/2023

VISTI gli atti di ufficio

CERTIFICA

che la dipendente **CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**, nata a CAVALLINO (LE) il 26/01/1969 codice fiscale CRLDLR69A66C377Z, è alle dipendenze di questo ente dal 01/09/2017 con contratto a tempo indeterminato, riveste la seguente figura professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, è inquadrato nella posizione economica Posizione Economica C4. Alla stessa vengono corrisposti i seguenti emolumenti mensili:

Competenze fisse

PAGA BASE	1.782,74
PROGRESSIONE ORIZZONTALE	146,52
INDEN. DI COMPARTO (Q.TA BILANCIO)	4,34
INDEN. DI COMPARTO (Q.TA FONDO)	41,46
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024	9,65
Una tantum L. 197/2022 art. 1 c. 330	57,88
TOTALE Lordo mensile	2.042,59

RITENUTE

Cpdel	122,10
F. pr. cr.	7,15
Inadel Tfs	34,90
Irpef netta	195,36
Aspettativa malattia dal 10^ all 12^ mese	201,37
PRESTITO BANCA POP. PUGLIESE	259,54
TRATT.SINDACALE C.G.I.L. AL 1,00%	16,95
DELEGA BANCA PROGETTO S.p.a.	150,00
Trattenuta add. regionale anno precedente	30,21
Trattenuta add. comunale anno precedente	8,43
TOTALE Ritenute mensili	1.026,01
NETTO	1.016,58

Si rilascia il presente a richiesta per gli usi consentiti dalla legge.

Il Responsabile del Servizio

Data consegna:

mercoledì 22 marzo 2023 - 12:13:05

Mittente:

cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it

Email Mittente:

cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it

Destinatario:

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: AMM:Ministero Economia e Finanze AOO:RTS-
BA Protocollo numero:0001903 del 22/03/2023

Corpo:

DIPENDENTE CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA. ALL'ATTENZIONE
DEL DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE AVV. DE PASQUALE.
BUONGIORNO, IN RIFERIMENTO AL GIUDIZIO MEDICO LEGALE DEL
VERBALE BL G/S`N. 20264 RELATIVO AL/LA SIGNOR/A, SI INVITA
CODESTA AMMINISTRAZIONE AD INVIARE ALLA SCRIVENTE LA
COMUNICAZIONE DI VISITA MEDICO LEGALE DI REVISIONE.
CORDIALMENTE

Allegati:

- 1207.eml
- Segnatura.xml
- logo1.pdf.pdf



Ministero dell' Economia e delle Finanze
COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI

ESTRATTO DEL VERBALE MODELLO BL/G - N. 20264 DATATO 24/11/2022

A RICHIESTA di COMUNE DI MODUGNO UFFICIO PERSONALE

CON LETTERA PROT. n. 14868

DATATA 30/03/2022

La sottoscritta Commissione si e' riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a
BENEFICI ART.13 LEGGE 274/91

riguardanti CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

nato il 26/01/1969 a CAVALLINO (LE)

documento di riconoscimento CI n. AV4735734

Rilasciato da COMUNE DI TRENTO

in data 06/07/2015 appartenente al COMUNE DI MODUGNO

ALL' ACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data 24/11/2022

NON e' presente il medico di fiducia: Dott.

Iscrizione Ordine dei Medici n. Provincia di che ha formulato osservazioni.

Considerati gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D.Lgsvo n. 196 del 2003 ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14.06.2007), per le infermita' di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO, formulato al termine degli accertamenti sanitari richiesti, e' stato espresso il seguente GIUDIZIO MEDICO - LEGALE:

- A). TEMPORANEAMENTE NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO PER MESI 6 (SEI).
B). DA RIVEDERE AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO CON INVIO A CURA DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
C) L' INIDONEITA' DI CUI AL PUNTO A), ALLO STATO DEGLI ATTI, E' DA ATTRIBUIRE AD INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
D) LA SUSSISTENZA DELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, SARA' VALUTATA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPORANEA NON IDONEITA' ASSOLUTA.

I GIUDIZI sono stati espressi ad: ☒ UNANIMITA' oppure ☐ MAGGIORANZA di voti

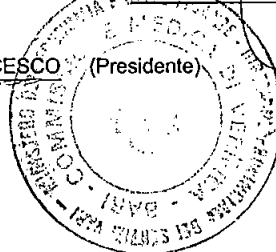
LA COMMISSIONE

F.to VENEZIA PIETRO (Membro)

F.to DESTIVIO ANNUNZIATA (Relatore)

F.to CALAPRICE VITO FRANCESCO (Presidente)

Il presente documento e' stato compilato, per estratto dal verbale in epigrafe



RACCOMANDATA A/R



*Ministero dell' Economia e delle Finanze
Commissione Medica di verifica
Via Demetrio Marin, 3 - 70125 Bari*

Bari, 25/11/2022

MODUGNO - C_F262

Prot. Generale n: **0056863 - Ingresso**
Data: **02-12-2022** Ora: **12:34**
Classificazione:

COMUNE DI MODUGNO - COMUNE DI
MODUGNO UFFICIO PERSONALE
PIAZZA DEL POPOLO, 16
70026 MODUGNO (BA)

Prot. n. _____
Pos. Istr. n. 20264 / IN

Rif. Vs Prot. 14868 del 30/03/2022

Oggetto: Sig./ra **CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**
Nato/a CAVALLINO il 26/01/1969
BENEFICI ART.13 LEGGE 274/91
Trasmissione verbale di visita medico-collegiale n.**20264** del **24/11/2022**

In riferimento all'oggetto, si trasmette, per la successiva notifica all'interessato/a, una busta chiusa contenente una copia conforme all'originale del verbale integrale dell'accertamento sanitario ed un'altra busta chiusa per codesto Ufficio contenente l'estratto del verbale del predetto accertamento sanitario.

La trasmissione del plico sigillato, contenente la copia conforme del verbale di accertamento in forma integrale nell'esemplare destinato all'interessato/a, e la contestuale trasmissione di altro plico sigillato contenente l'estratto del medesimo verbale destinato a codesta Amministrazione, sono effettuate in conformita' agli obblighi di riservatezza ed ai principi stabiliti dal D.Lgsvo. n. 196/2003, in armonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 23 del 14.06.2007) ed in esecuzione delle disposizioni impartite dal MEF-Direzione dei Servizi del Tesoro con circolare n.907 del 16.04.2009 (punto 2.2).

La notifica della precitata busta chiusa destinata all'interessato/a sara' effettuata a cura dell'Ente di appartenenza.

Il Presidente

Dott. Calaprice Vito Francesco

Si evidenzia che sul portale MEF DAG <https://www.dag.mef.gov.it/index.html> > Servizi e modulistica > Modulistica > Commissioni mediche di verifica, raggiungibile anche dalla pagina https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/commissioni_mediche_verifica/ sezione Modulistica, è disponibile il modulo editabile da compilare, a pena di irricevibilità, per l'avvio ad accertamento medico legale degli interessati.



Ministero dell' Economia e delle Finanze
COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI

ESTRATTO DEL VERBALE MODELLO BL/G - N. 20264 DATATO 24/11/2022

A RICHIESTA di COMUNE DI MODUGNO UFFICIO PERSONALE

CON LETTERA PROT. n. 14868

DATATA 30/03/2022

La sottoscritta Commissione si e' riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a
BENEFICI ART.13 LEGGE 274/91

riguardanti CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

nato il 26/01/1969 a CAVALLINO (LE)

documento di riconoscimento CI n. AV4735734

Rilasciato da COMUNE DI TRENTO

in data 06/07/2015 appartenente al COMUNE DI MODUGNO

ALL' ACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data 24/11/2022

NON e' presente il medico di fiducia: Dott.

Iscrizione Ordine dei Medici n. Provincia di che ha formulato osservazioni.

Considerati gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D.Lgsvo n. 196 del 2003 ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14.06.2007), per le infermita' di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO, formulato al termine degli accertamenti sanitari richiesti, e' stato espresso il seguente GIUDIZIO MEDICO - LEGALE:

- A). TEMPORANEAMENTE NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO PER MESI 6 (SEI).
- B). DA RIVEDERE AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO CON INVIO A CURA DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
- C). L' INIDONEITA' DI CUI AL PUNTO A), ALLO STATO DEGLI ATTI, E' DA ATTRIBUIRE AD INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
- D). LA SUSSISTENZA DELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, SARA' VALUTATA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPORANEA NON IDONEITA' ASSOLUTA.

I GIUDIZI sono stati espressi ad:

☒

UNANIMITA'

oppure

☐

MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

F.to VENEZIA PIETRO (Membro)

F.to CALAPRICE VITO FRANCESCO

F.to DESILVIO ANTONIATA (Relatore)

(Presidente)

Il presente documento e' stato compilato, per estratto dal verbale in epigrafe





Ministero dell' Economia e delle Finanze
COMMISSIONE MEDICA¹ DI VERIFICA DI BARI

VERBALE MODELLO BL/G - N. 20264

DATATO² 24/11/2022A RICHIESTA di (^a) COMUNE DI MODUGNO UFFICIO PERSONALE

CON LETTERA PROT. n. 14868,

DATATA 30/03/2022

la sottoscritta Commissione si e' riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a³:

BENEFICI ART.13 LEGGE 274/91

richiesta dal soggetto interessato

riguardanti (^b) CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

nato il 26/01/1969

a

CAVALLINO

(Prov. LE), documento di

riconoscimento CI

n. AV4735734

rilasciato da COMUNE DI TRENTO

in data 06/07/2015

appartenente al (^c) COMUNE DI MODUGNOACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data ⁶ 24/11/2022(^d) NON e' presente il medico di fiducia: Dott.

Ordine dei Medici N.

Provincia di

che (d)

iscrizione⁷ha formulato osservazioni⁷**DATI ANAMNESTICI⁸:**

Relatrice Dott.ssa A. Desilvio specialista in cardiologia.

Viene inviata a visita medico-collegiale con lettera del 30/03/2022 a firma della Responsabile del Servizio Finanziario Avv. Valeria De Pasquale della Città metropolitana di Modugno, al fine di sottoporre ad accertamenti sanitari per verificare l'idoneità psico-fisica a svolgere mansioni del profilo professionale di Istruttore Amministrativo, su istanza della stessa come da lettera del 30/03/2022 prot. n. 14848, corredata del certificato medico della dott.ssa Coppola Maria C. del 24/03/22 con diagnosi di: "Esiti di ictus ischemico, emiparesi dx., fascio-brachio-cruale e afasia globale."

ANAMNESI LAVORATIVA: Assunta all'Università di Trento nel 1990 come operatrice di computer in seguito trasferita e assunta a Modugno come impiegata comunale dal 2017. Riferisce una anzianità contributiva di circa 32 anni. E' in malattia continuativa dal a tempo indeterminato dal 26/02/2021.

ANAMNESI FISIOLOGICA PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA: Non coniugata. Non ha figli. Vive con un'amica. Nessuna gravidanza. Titolo di studio: Diploma di ragioneria. Fumatrice di 1 pacchetto di sigarette/die da circa 20 anni.

ESAME OBIETTIVO E ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI (interni ed esterni)^{9 10}:

Condizioni generali discrete H. 1,62 cm Pesa Kg. 68.

Deambulazione precauzionale a piccoli passi con appoggio monolaterale con supervisione del caregiver. Cambi posturali autonomi. l'eloquio è non fluente, con marcate difficoltà articolatorie.

Visita neurologica effettuata in data 24.11.2022 dal Dott. Marino GIULIANO, Neurologo della CMV di Bari:

Pz vigile. Predisposizione alla collaborazione ma impedita nel linguaggio orale per disfasia motoria. Le poche parole che riesce a recuperare sono espresse in modo incompleto con notevole carico emotivo (viene indottrinata sulle tecniche di esprimersi oralmente e di come gli interlocutori devono interagire per far sì che la logoterapia, in seduta bisettimanale, possa essere potenziata e non annullata da inadeguato modo di interloquire da parte dei contatti. Come puro atto medico, nell'interesse della pz, si addestra la sig.ra a come trasferirsi per evitare di cadere). Capo in asse col collo e tronco. Motricità oculare estrinseca apparentemente integra. Pupille isocoriche e normoteloriche. Da seduta si porta in stazione eretta caricando sugli arti superiori aiutandosi col bastone canadese in dotazione. L'ortostatismo e' tenuto in modo allineato senza appoggio. La marcia avviene con ritardo dello start ma autonomamente e a sin si appalesa fare falciante del piede a dx. Ginocchio dx in lieve flessione anche in ortostatismo. Piu' precario il cambio di direzione nel trasferimento in ambito di setting di visita. Mingazzini AASS con lieve asimmetria. Ridotti i movimenti di destrezza alla mano dx che riesce a supinare piu' lentamente rispetto alla controlaterale. Distonia di posizione delle dita della mano dx. La presa digito-palmare e' piu' debole a dx come e' piu' lento il movimento di flesso-estensione delle dita ma riesce a tenere sul palmo della mano dx oggetti leggeri di uso comune (smartphone). Mingazzini AAIL con lieve asimmetria e minore resistenza al carico a dx. ROT vivaci i rotulei in particolare. Babinski in flessione dorsale a

AVVERTENZA: L'esplicitazione delle note con indicazione numerica e' contenuta nelle Avvertenze generali allegate al decreto di cui all'art.6, comma 13, del DPR n.461/2001.

^a) Corpo, Ufficio, o Ente di appartenenza richiedente. ^b) Cognome e nome, grado o qualifica. ^c) Ente di appartenenza del dipendente.

^d) SI o NON.

DATI ANAMNESTICI - Continua da Pagina 1:

Ipotiroidismo secondario a tiroidite aspecifica in trattamento farmacologico. Circa 20 anni fa tentativo di suicidio per disturbo borde-line attualmente in buon compenso psichico. Potus sino a 2 aa fa. Il 26/02/21 ha presentato un disturbo acuto del linguaggio ed impaccio motorio all'emisoma dx., per cui veniva ricoverata all'Ospedale di venire dove fu diagnosticato un disturbo acuto di circolo di natura ischemica e sottoposto a trattamento endovascolare chirurgico e farmacologico con lieve miglioramento dell'afasia che restava comunque di tipo misto e di grado severo, motivo del quale è stata sottoposta a trattamento riabilitativo presso la U.R. Maugeri di Bari. Attualmente difficoltà nella deambulazione con necessità di appoggio monolaterale e per brevi tratti. In terapia con Eutirox 50, Torvast, Cardioaspirina.

ESAME OBIETTIVO E ACCERTAMENTI CLINICI E STRUMENTALI (interni ed esterni) - Continua da Pagina 1:

dx. Non si evoca clono o miochimia. Viene suggerito alla pz di proseguire nel progetto riabilitativo e come proteggere la mano dx da posture fisse e non funzionali e antiestetiche ricorrendo ad espedienti di uso domestico ed eventuale tutore polso mano da usare la notte per evitare che il recupero riabilitativo diventi poco consolidato. Atteso che e' documentato essere portatrice omozigote della mutazione per MTHFR (rischio trombofilico) si raccomanda la sig.ra ai dovuti e appropriati controlli della omocisteinemia.

1) Relazione neuropsichiatrica del 11/03/22 a firma della dott.ssa A. Craca eseguita presso ASS. Italiana ONLUS Puglia con diagnosi di: "...afasia non fluente a tipo Broca medio-grave .

2) L.D.O. relativa al ricovero presso la U.O. neurologia Universitaria di Bari periodo 26/02/2021 al 09/03/2021 con diagnosi di dimissione: "Afasia mista di grado severo ed emiplegia dx., da infarto parziale del circolo cerebrale ant. sx da aterosclerosi dei grossi vasi extracranici trattato con trombolisi endovena e terapia combinata endovascolare (trombectomia meccanica e tromboaspirazione su arteria cerebrale media con stenting efficace su arteria. carotide interna) in soggetto con sindrome metabolica e tabagismo. Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo.

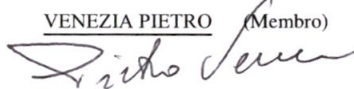
3) Verbale di .C. del centro medico Legale di Bari del 04/11/2021 con diagnosi di : "Emiparesi f.b.c. dx e afasia motoria da infarto parziale del circolo cerebrale anteriore sx. da aterosclerosi dei grossi vasi extracranici trattata con chirurgia endovascolare in sogg. con sindrome metabolica in trattamento sostitutivo e riconoscimento del 100% di I.C. con revisione nel nov. 2023.

4) L. D. del 02/07/21 del Consorzio Sanita a firma della dott.ssa A. Craca con la seguente diagnosi: "...la pz. è autonoma nei passaggi posturali con appoggio. la stazione eretta e la deambulazione sono possibili con carico bilaterale e buon allineamento del piede, la dembulazione è autonoma con appoggio a deambulatore per percorsi intermedi...miglioramento della comprensione verbale, riesce a comunicare con frasi brevi...legate a deficit di ricerca lessicale, peraltro ridotti"

5) Piano Riabilitativo individuale della ASL Bari U.O. di Triggiano a firma del dott. Serini F.sco del 14/10/21 per 6 mesi.: "...Rieducazione del passo del riequilibrio. Rinforzo muscolare dell'emisoma dx. Trattamento logopedico e rieducazione propriocettiva dei cingoli scapolo-omerale e coxofemorale dx.

6) L-D.O. del 06/05/20 Istituto Maugeri di Bari a firma del dott. Ernesto Losavio con diagnosi di: "Emiparesi f.b.c. dx e afasia motoria da infarto parziale del circolo cerebrale anteriore sx. da aterosclerosi dei grossi vasi extracranici trattata con chirurgia endovascolare in sogg. con sindrome metabolica in trattamento sostitutivo, abitudine tabagica. Mutazione MTHFR.

LA COMMISSIONE

VENEZIA PIETRO (Membro)


CALAPRICE VITO FRANCESCO

(Presidente)


DESILVIO ANNUNZIATA (Relatore)

GIUDIZIO DIAGNOSTICO¹¹

- 1) EMIPARESI FACIO-BRACHIO-CRURALE DX. E AFASIA MOTORIA DI BROCA DA INFARTO PARZIALE DEL CIRCOLO CEREBRALE ANTERIORE IN TRATTAMENTO FISIOTERAPICO.
- 2) IPOTIROIDISMO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO.
- 3) MUTAZIONE OMOZIGOTE MTHFR.

GIUDIZIO MEDICO - LEGALE

- A). TEMPORANEAMENTE NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO PER MESI 6 (SEI).
- B). DA RIVEDERE AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO CON INVIO A CURA DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
- C) L' INIDONEITA' DI CUI AL PUNTO A), ALLO STATO DEGLI ATTI, E' DA ATTRIBUIRE AD INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
- D) LA SUSSISTENZA DELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, SARA' VALUTATA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPORANEA NON IDONEITA' ASSOLUTA.

ELENCO MEDICI SPECIALISTI

Dott.

³⁰ Medico Specialista in

I GIUDIZI sono stati espressi ad: (°)

☒

UNANIMITA'

oppure

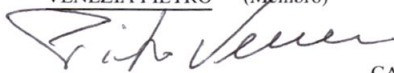
☐

MAGGIORANZA di voti

(f)

LA COMMISSIONE

VENEZIA PIETRO (Membro)



CALAPRICE VITO FRANCESCO (Presidente)

DESILVIO ANNUNZIATA (Relatore)

Avverso il presente verbale, è ammesso ricorso alla Commissione medica interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa in Roma, esclusivamente per il giudizio riguardante l'idoneità al servizio, da inoltrare a cura dell'avente diritto all'Amministrazione di appartenenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del presente verbale (art.19, comma 4, del D.P.R. n.461/2001 ed art.194 del D.Lgsvo n.66/2010)

.....
° Barrare la casella che interessa

f Parere motivato del membro della commissione dissenziente, o del membro specialista con voto consultivo

Zimbra

p.mazio@comune.modugno.ba.it

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI
MEF E CALCOLO PERIODO DI COMPORTO**

Da : Pierluigi MAZIO <p.mazio@comune.modugno.ba.it> mar, 29 nov 2022, 12:23**Oggetto :** ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI MEF E CALCOLO PERIODO DI COMPORTO  1 allegato**A :** gcarla1969@yahoo.it, Giovanna CARLA' <g.carla@comune.modugno.ba.it>, Maria Carmela TASCIONE <m.tascione@comune.modugno.ba.it>**Cc :** Valeria DE PASQUALE <v.depasquale@comune.modugno.ba.it>

Buongiorno Gent.ma collega,

su autorizzazione per conto del Responsabile del Servizio Personale, con la presente mail si invia in allegato **ESTRATTO DEL VERBALE della COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, con la quale esprime il seguente GIUDIZIO MEDICO LEGALE espresso all'unanimità della commissione medica competente:

- A) la dipendente è TEMPORANEAMENTE NON IDONEA IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO PER MESI 6 (SEI);**
B) DA RIVEDERE AL TEMINE DEL SUDETTO PERIODO CON INVIO A CURA DELL'ENTE DI APPARTENENZA;
C) L'INIDONEITA' DI CUI AL PUNTO A), ALLO STATO DEGLI ATTI, E' DA ATTRIBUIRE AD INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO;
D) LA SUSSISTENZA DELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, SARA' VALUTATA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPORANEA NON IDONEITA' ASSOLUTA.

Pertanto, considerando che la dipendente è stata dichiarata **temporaneamente inidonea a qualsiasi attività lavorativa**, la stessa debba essere considerata **assente per malattia** ai sensi dell'art. 21 del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con produzione del certificato medico (inviato telematicamente dal medico competente).

Come da giurisprudenza consolidata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2110 c.c. (norma presupposta ed attuata del citato art. 21 del CCNL del 6/7/1995), deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore, impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa (Cass. 23/09/1987, n. 7279; Cass. 30/07/1987, n. 6632).

Nel caso di specie, la visita medica collegiale ha accertato che le condizioni di salute della dipendente sono tali da determinare la sua temporanea inidoneità a qualsiasi attività lavorativa (limitata a 6 mesi) e rientrante nella sopra riportata nozione di malattia

dove è necessario certificato del medico inviato on line.

Inoltre si coglie l'occasione per ricordare che sempre ai sensi dell'art. 2110 c.c., del CCNL attualmente in vigore e della Legge n. 133/2008 e del D.Lgs.150/2009, il lavoratore durante il periodo di malattia ha diritto, oltre a non essere licenziato a causa dell'assenza, anche alla retribuzione (c.d. comporto), che viene così corrisposta:

- primi nove mesi di assenza: 100% della retribuzione;
- tre mesi successivi di assenza: 90% della retribuzione;
- sei mesi ulteriori di assenza: 50% della retribuzione;
- eventuali 18 mesi successivi di assenza: 0% della retribuzione (aspettativa non retribuita).

Quindi secondo la normativa vigente, il periodo di malattia non può superare i 18 mesi; successivamente, nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in grado di tornare al lavoro, il periodo può essere prorogato di ulteriori 18 mesi di aspettativa non retribuita. Quindi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per complessivi 36 mesi; Il superamento dei termini previsti per il comporto e l'aspettativa rappresenta la condizione sufficiente a legittimare il recesso datoriale, escludendo ogni necessità di prova, da parte del datore di lavoro, sia in ordine al giustificato motivo oggettivo, sia in relazione all'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che a quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. (Cass. 20/5/2013 n. 12233).

Allo stato attuale, i giorni di malattia effettuati dalla dipendente **CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA**, al 30.11.2022 risultano essere **215 giorni** (si escludono dal calcolo i giorni per ricovero ospedaliero e post-ricovero - come prevede l'art. 71 del D.Lgs. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 133 del 06 agosto 2008) e quindi rientranti ancora nel primo periodo (primi nove mesi di assenza: 100% della retribuzione), residuano ancora **55 giorni di malattia** rientranti nella fattispecie della retribuzione al 100%; successivamente scatteranno i 3 mesi successivi di assenza: 90% della retribuzione; e successivamente i 6 mesi ulteriori di assenza: 50% della retribuzione.

Considerato che, come da **ESTRATTO DEL VERBALE della COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, la dipendente dovrà effettuare **la nuova visita collegiale per idoneità tra mesi 6**, si rientrerà nelle fattispecie innanzi evidenziate (i 3 mesi successivi di assenza per malattia: 90% della retribuzione; i 6 mesi ulteriori di assenza di malattia: 50% della retribuzione)

Infine si ricorda che avverso il giudizio medico legale formulato dalla **COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA** è ammesso ricorso ad istanza della parte interessata (dipendente), entro 10 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, alla Commissione Medica di seconda istanza.

Cordialità

Ufficio Personale

Da: "Giovanna Carla" <gcarla1969@yahoo.it>

A: "Emilia Rosito" <millyrst59@gmail.com>, "Pierluigi MAZIO" <p.mazio@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Venerdì, 30 settembre 2022 10:42:33

Oggetto: I: Certificato INPS Malattia CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA

Inviato da Yahoo Mail su Android

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "COPPOLA MARIA CARMELA" <automail@mediatec.it>

A: "CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA" <gcarla1969@yahoo.it>

Cc:

Inviato: ven, 30 set, 2022 alle 10:33

Oggetto: Certificato INPS Malattia CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA
SI ATTESTA CHE la Sig.ra CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA nata il 26/01/1969 a CAVALLINO (LE) e residente in Via Bari, 3 a CAPURSO (BA) con codice fiscale CRLDLR69A66C377Z, in relazione AL CERTIFICATO DI MALATTIA INVIATO ON LINE, HA IL SEGUENTE NUMERO DI PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO:

325738105

Prognosi clinica a tutto il 30/10/2022

La Circolare n. 4 firmata il 18-03-2011 dai ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, sancisce che dal 13 settembre 2011 il datore di lavoro non potrà quindi più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi dei servizi resi Disponibili dall'INPS. E' comunque riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato online dal medico.

COPPOLA MARIA CARMELA

via cavour, 8

capurso (ba)

Telefono: 3389669586

Nota: questa è un'e-mail generata automaticamente e non avremo la possibilità di leggere eventuali e-mail di risposta. Non rispondere a questo messaggio.[Informativa privacy](#)

--

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.



VERBALE-COMMISSIONE MEDICA-24.11.2022-PROTOCOLLATO.pdf

435 KB



Ministero dell' Economia e delle Finanze
COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI BARI

ESTRATTO DEL VERBALE MODELLO BL/G - N. 20264 DATATO 24/11/2022

A RICHIESTA di COMUNE DI MODUGNO UFFICIO PERSONALE

CON LETTERA PROT. n. 14868

DATATA 30/03/2022

La sottoscritta Commissione si e' riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a
BENEFICI ART.13 LEGGE 274/91

riguardanti CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

nato il 26/01/1969 a CAVALLINO (LE)

documento di riconoscimento CI

n. AV4735734

Rilasciato da COMUNE DI TRENTO

in data 06/07/2015 appartenente al COMUNE DI MODUGNO

ALL' ACCERTAMENTO SANITARIO iniziato in data 24/11/2022

NON e' presente il medico di fiducia: Dott.

Iscrizione Ordine dei Medici n. Provincia di che ha formulato osservazioni.

Considerati gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D.Lgsvo n. 196 del 2003 ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (Deliberazione n. 23 del 14.06.2007), per le infermita' di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO, formulato al termine degli accertamenti sanitari richiesti, e' stato espresso il seguente GIUDIZIO MEDICO - LEGALE:

- A). TEMPORANEAMENTE NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO PER MESI 6 (SEI).
B). DA RIVEDERE AL TERMINE DEL SUDDETTO PERIODO CON INVIO A CURA DELL'ENTE DI APPARTENENZA.
C) L' INIDONEITA' DI CUI AL PUNTO A), ALLO STATO DEGLI ATTI, E' DA ATTRIBUIRE AD INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
D) LA SUSSISTENZA DELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, SARA' VALUTATA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPORANEA NON IDONEITA' ASSOLUTA.

I GIUDIZI sono stati espressi ad: ☒ UNANIMITA' oppure ☐ MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

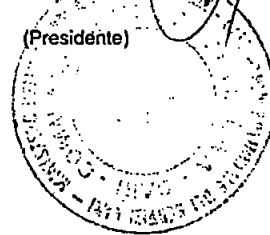
F.to VENEZIA PIETRO (Membro)

F.to DESILVIO ANNUNZIATA (Relatore)

F.to CALAPRICE VITO FRANCESCO

(Presidente)

Il presente documento e' stato compilato, per estratto dal verbale in epigrafe



DIPENDENTE: 402 CARLA' ADDOLORATA

GIOVANNA

BADGE: 0408**UFFICIO:** SERVIZIO 04 - ASSETTO DEL TERRITORIO **QUALIFICA:** ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	01/04/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/04/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/04/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/04/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/04/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/04/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/04/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/04/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/04/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/04/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	15/04/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	19/04/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/04/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/04/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/04/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/04/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/04/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/04/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/04/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	02/05/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	03/05/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/05/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/05/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/05/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	09/05/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	10/05/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/05/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/05/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/05/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	16/05/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	17/05/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	18/05/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	19/05/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/05/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	23/05/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	24/05/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	25/05/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/05/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/05/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	30/05/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	31/05/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	01/06/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	03/06/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/06/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/06/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/06/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	09/06/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	10/06/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/06/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/06/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	15/06/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	16/06/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	17/06/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/06/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/06/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/06/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	23/06/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	24/06/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/06/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/06/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/06/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	30/06/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	01/07/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/07/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/07/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/07/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/07/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/07/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/07/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/07/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/07/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/07/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	15/07/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	18/07/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	19/07/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/07/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/07/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/07/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	25/07/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/07/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/07/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/07/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/07/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	01/08/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	02/08/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	03/08/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/08/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/08/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/08/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	09/08/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	10/08/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/08/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/08/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	16/08/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	17/08/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	18/08/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	19/08/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/08/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	23/08/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	24/08/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	25/08/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/08/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/08/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	30/08/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	31/08/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	01/09/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	02/09/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/09/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/09/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/09/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/09/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	09/09/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/09/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/09/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/09/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	15/09/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	16/09/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/09/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/09/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/09/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	23/09/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/09/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/09/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/09/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/09/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	30/09/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	03/10/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/10/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	05/10/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	06/10/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/10/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	10/10/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/10/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	12/10/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	13/10/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/10/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	17/10/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	18/10/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	19/10/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	20/10/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/10/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	24/10/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	25/10/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	26/10/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	27/10/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/10/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	31/10/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	02/11/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	03/11/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	04/11/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	07/11/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	08/11/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

CAUSALE	GIORNO	TEMPO	DALLE	ALLE	ORARIO DI LAVORO	TIMBRATURE
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	09/11/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	10/11/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	11/11/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	14/11/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	15/11/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	16/11/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	17/11/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	18/11/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	21/11/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	22/11/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	23/11/2022 MER	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	24/11/2022 GIO	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	25/11/2022 VEN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	28/11/2022 LUN	1 G			08:00 14:00	
MALATTIA PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA	29/11/2022 MAR	1 G			08:00 14:00 15:00 18:00	
TOTALE EVENTI: 167 - TOTALE GIORNI: 167 - TOTALE ORE: 1203:00						

Comparto:
Regioni ed autonomie locali

Area:
Personale dei livelli

Istituto:
Malattia

Data:
24/03/2003

Quesito:

G67. Qual'è il trattamento giuridico ed economico del dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa a seguito di visita medica collegiale? Deve essere considerato in malattia?

Risposta:

Siamo del parere che il dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, **debba essere considerato assente per malattia** ai sensi dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La giurisprudenza ha efficacemente chiarito, infatti, che, ai fini dell'applicazione dell'art.2110 del codice civile (norma presupposta ed attuata dal citato art.21 del CCNL del 6.7.1995), deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore **impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta** in quanto risulta **del tutto incompatibile** con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa (Cass. 23.9.1987, n.7279; Cass. 30.7.1987 n.6632).

Nel nostro caso, la visita medica collegiale ha accertato che le condizioni di salute del lavoratore sono tali da determinare la sua **temporanea** inidoneità a qualsiasi attività lavorativa (limitata ad un anno); è una situazione che rientra perfettamente, a nostro modo di vedere, nella sopra riportata nozione di malattia.

Data consegna:

venerdì 25 novembre 2022 - 09:54:40

Mittente:

cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it

Email Mittente:

cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it

Destinatario:

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: AMM:Ministero Economia e Finanze AOO:RTS-
BA Protocollo numero:0005989 del 25/11/2022

Corpo:

CARLA' ADDOLORATA GIOVANNA Buongiorno,
si anticipa l'invio dell'estratto del verbale di visita medico legale del giorno
24/11/2022 modello BL/G N. 20264 relativo al/la nominato/a in oggetto.

Allegati:

- 859.eml
- Segnatura.xml
- doc05107220221125095014.pdf.pdf



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

Protocollo n°: **0055451** del **25-11-2022**

Movimento: **Ingresso**

Tipo Spedizione: **Posta Elettronica**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: AMM:Ministero Economia e Finanze AOO:RTS-BA Protocollo numero:0005989 del 25/11/2022**

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA	cmv-ba.dag@pec.mef.gov.it

Assegnazioni

Assegnato a:	Assegnato da:	Data:
MAZIO PIERLUIGI - Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assunzioni - Cessazioni - Pensioni	MAZIO PIERLUIGI	25/11/2022 12:12:28
MARTIRADONNA GIUSEPPE - Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assunzioni - Cessazioni - Pensioni	MAZIO PIERLUIGI	25/11/2022 12:12:28

Allegati

riepilogo_mail_16809401.pdf doc05107220221125095014.pdf.pdf Segnatura.xml 859.eml
riepilogo_mail_16809401_Marcato.pdf doc05107220221125095014.pdf_Marcato.pdf

Il Responsabile



Menu

Home

***il* QG**

Aree

Rubriche

Strumenti e servizi

Riviste

Podcast e Video

Mappa di Altalex

Diventa collaboratore

Pubblicità su Altalex

Un orientamento minoritario riconduceva invece tali fattispecie al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condizionato al *rèpechage* del lavoratore.

Con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono che nei casi di sopravvenuta inidoneità del dipendente a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, sussiste il c.d. obbligo di *repèchage*, inteso come possibilità di collocare il dipendente presso un altro reparto o di adibirlo ad altre e diverse mansioni, incluse quelle inferiori che il lavoratore si sia detto disponibile a svolgere.

In altre parole prima di poter licenziare un lavoratore in conseguenza di una sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il datore di lavoro deve necessariamente sperimentare la sua possibilità di utilizzo in un altro settore aziendale.

La svolta operata dalla Corte di Cassazione con la sua pronuncia e i principi di diritto affermati hanno trovato un punto di arrivo nella Legge n. 68/1999 (in particolare nei suoi commi 4 e 7 dell'art. 4 e 1) nello stabilire che:

- I datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti *"a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità"*;
- per tali lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nei casi in cui si possa adibire gli stessi a mansioni equivalenti o inferiori.

Sommario

1. L'accertamento dell'inidoneità
2. Le conseguenze del giudizio di inidoneità e gli obblighi in capo al datore di lavoro: orientamenti giurisprudenziali
3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 6798/2018
4. Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione

1. L'accertamento dell'inidoneità

L'accertamento dell'inidoneità sopravvenuta del dipendente può provenire dal medico competente su richiesta del lavoratore, ai sensi della normativa prevista in materia di sicurezza (D.Lgs n 81/2008) o dalla Commissione medica istituita presso l'ASL (organo competente secondo l'art. 5, Legge n. 300/1970) su richiesta del datore di lavoro.

Il D.Lgs n. 81/2008 prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di far accertare, tramite il

medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, l'idoneità del dipendente alla mansione specifica.

L'idoneità va accertata all'atto di costituzione del rapporto o successivamente, con specifiche scadenze o al verificarsi di taluni presupposti, tra i quali quando venga richiesta dal lavoratore e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Al termine della visita medica, sulla base delle risultanze della stessa, il medico esprimerà un **giudizio** relativo alla mansione specifica che potrà essere:

- di idoneità;
- di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- di inidoneità temporanea (con precisazione dei limiti temporali di validità);
- di inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente il lavoratore potrà presentare ricorso entro **30 giorni** all'organo di vigilanza territorialmente competente che, dopo eventuali ulteriori accertamenti potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo.

Il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica competente non vincola il giudice che potrà giungere a conclusioni diverse tramite il proprio consulente tecnico d'ufficio.

Qualora il medico competente emetta nei confronti di un dipendente un giudizio di inidoneità **temporanea** alle mansioni, non vi è possibilità di licenziamento trovandoci in presenza di una patologia transitoria.

Il datore di lavoro in tali casi ha l'obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto: egli deve infatti, ex art. 2087 c.c., adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti.

In caso contrario, qualora pur a conoscenza dello stato di inabilità temporanea del lavoratore, il datore decidesse comunque di fargli svolgere le stesse mansioni potrebbe essere ritenuto responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione dello stato di salute del lavoratore.

Oltre al caso di inidoneità temporanea del dipendente alle mansioni, si possono verificare altri casi nei quali il rapporto di lavoro continua ma il datore di lavoro decida di sospenderlo per un determinato periodo di tempo.

Basti pensare a titolo esemplificativo all'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di sospendere il rapporto in pendenza del termine per proporre ricorso nei confronti del giudizio del medico competente o nel caso di fondato sospetto sulla sussistenza dell'inidoneità, in attesa del giudizio del medico.

La questione che si è posta è se, in casi di questo tipo, caratterizzati di fatto da uno *stand by*

del rapporto di lavoro, sussista o meno l'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro.

L'orientamento maggioritario sostiene che il datore di lavoro non sia tenuto al pagamento della retribuzione in casi di questo tipo e se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente sarebbe legittimo il rifiuto del datore di lavoro di riceverle (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass., n. 7619/1995).

Il diritto alla retribuzione sorgerebbe nella generalità dei casi in virtù dell'effettivo svolgimento da parte del dipendente della prestazione lavorativa sulla base della natura sinallagmatica del contratto di lavoro.

In senso opposto si collocano alcune isolate sentenze arrivate a sostenere che l'azienda non possa sospendere dal lavoro il dipendente prima che la commissione dell'Asl si sia pronunciata sull'impugnazione del giudizio di inidoneità medica e sarebbe tenuta a corrispondere le relative retribuzioni (cfr. Tribunale di Benevento, Sent. n. 2028/2008; Tribunale di Torino, Sent. 5 febbraio 1993).

Normativa

Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

Approfondisci

2. Le conseguenze del giudizio di inidoneità e gli obblighi in capo al datore di lavoro: orientamenti giurisprudenziali

Prima di proseguire nell'analisi è necessario trattare quali siano le conseguenze e i comportamenti che il datore di lavoro può attuare a seguito del giudizio di inidoneità alla mansione specifica del medico.

Soccorre in parte a tale esigenza la disciplina contenuta nell'**art. 42 del D.Lgs n. 81/2008**, nello stabilire che *"il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"*.

Il datore di lavoro dovrà procedere in primis a verificare se esistono altre mansioni disponibili a cui adibire il dipendente e in secondo luogo accertare se tali mansioni siano

compatibili con l'inedoneità dello stesso.

In assenza di mansioni disponibili alle quali il dipendente possa essere adibito il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nella disamina delle condotte che il datore di lavoro può mettere in campo a seguito di un giudizio di inedoneità e degli obblighi gravanti sullo stesso si sono sviluppati due diversi orientamenti.

Un primo orientamento sostiene che si configuri in capo alla parte datoriale, in virtù dell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza che devono guidare l'esecuzione del rapporto, l'obbligo di attuare le soluzioni organizzative più idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore, col rispetto di due limiti.

In primis il giudice non potrà sindacare nel merito i criteri di gestione dell'impresa, costituenti espressione della discrezionalità del datore di lavoro (cfr. Cass., n. 160/2017).

Allo stesso tempo un lavoratore ritenuto idoneo non potrebbe rifiutarsi di svolgere le mansioni assegnate, invocando la sussistenza di un'inedoneità fisica alla mansione specifica; in base a queste considerazioni è stato considerato illegittimo il comportamento di un portaflettere che, nonostante l'accertamento dell'idoneità, si era rifiutato più volte di recapitare la corrispondenza nonostante l'apposita messa a disposizione di un mezzo da parte dell'azienda (cfr. Cass., n. 831/2016).

Recentemente sta prendendo forma un diverso indirizzo che, alla luce della giurisprudenza e della normativa **comunitaria**, sostiene che il lavoratore giudicato idoneo alla mansione potrebbe venire a trovarsi in una situazione di "disabilità", intesa come una limitazione (causata da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature) tale da ostacolare in maniera significativa la partecipazione del soggetto alla vita professionale in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori (cfr. Sent. CGUE 11 aprile 2013 C- 335/11 e C-337/11).

Il datore di lavoro in casi di questo tipo non dovrebbe limitarsi a verificare la presenza in azienda di posizioni compatibili con lo stato di salute del dipendente ma si richiederebbe un *quid pluris*: dovrebbe attuare "*accomodamenti ragionevoli*", intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore.

A titolo esemplificativo nella nozione di "*accomodamenti ragionevoli*" sono compresi lo spostamento del lavoratore in locali diversi, l'adeguamento degli stessi, le riduzioni e modifiche degli orari di lavoro con il limite dell'eccessiva sproporzione di tali misure dal punto di vista finanziario.

Appare chiaro al lettore come allargando le "maglie" del concetto si finisce all'opposto per delimitare nella pratica l'esercizio legittimo del potere di recesso e più in generale il *modus operandi* del datore di lavoro.

3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 6798/2018

Ritroviamo gran parte di queste considerazioni in una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6798 del 19 marzo 2018.

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici riguarda il licenziamento di un lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta causata dall'insorgenza di malattie respiratorie (tra le quali la broncopneumopatia) che li impedivano l'esposizione alle polveri presenti sul luogo di lavoro.

In primo e in secondo grado il licenziamento veniva giudicato illegittimo sulla base degli accertamenti dei consulenti tecnici che avevano individuato delle misure tali (se attuate) da consentire al lavoratore l'esecuzione delle proprie mansioni.

In particolare, la bonifica dell'officina presso cui il dipendente prestava abitualmente la propria attività e la pulizia accurata dei macchinari provenienti dallo stabilimento di produzione avrebbero reso il lavoratore idoneo allo svolgimento della mansione e avrebbero scongiurato l'adozione del provvedimento di licenziamento.

Entrambe le misure, oltre che opportune e necessarie, venivano giudicate non eccessivamente onerose per la società che si opponeva a tali considerazioni.

La Corte di Cassazione, riprendendo la nozione di "*handicap*" (o disabilità) contenuta nella **Direttiva n. 78/2000** rileva che il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del dipendente affetto dalla broncopneumopatia finisce per ostacolare in pratica la partecipazione del lavoratore alla vita professionale, ponendosi in diretto contrasto con le finalità espresse dalla normativa comunitaria.

La Corte di Cassazione ritiene illegittimo il licenziamento motivato sulla sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate se il datore di lavoro non abbia previamente accertato, non solo la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, ma anche di adottare "*soluzioni ragionevoli*" tali da consentire al lavoratore di svolgere il proprio lavoro.

4. Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione

Ad avviso di chi scrive non si può prescindere nel valutare tali fattispecie dal porsi in un'ottica di insieme che tenga conto sia del contesto nel quale ci troviamo sia dei diritti tutelati nel nostro ordinamento.

Nella maggioranza di tali fattispecie si verifica un contrasto, quantomeno potenziale, tra da un lato il diritto alla salute e al lavoro (riconosciuti e tutelati a livello costituzionale negli articoli 32 e 4) e dall'altro il diritto alla libertà di impresa dell'art. 41 della Costituzione.

Ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore nella generalità dei casi di inidoneità sopravvenuta (definitiva) alle mansioni sarebbe una soluzione azzardata e estrema; allo stesso tempo non si può "costringere" il datore di lavoro a rimanere parte di un rapporto di lavoro dove la prestazione dell'altra parte può essere diventata (in tutto o in parte)

impossibile, né tanto meno imporre giudizialmente ingerenze indebite all'interno dell'assetto organizzativo dell'impresa.

Il bilanciamento di tali diritti e interessi può rappresentare un criterio utile nella soluzione di tali fattispecie senza trascurare la specificità che possiamo riscontrare nel caso pratico. Ci troviamo di fronte a contenziosi nei quali è necessario considerare molteplici variabili che possono influenzare in maniera significativa, a favore dell'una o dell'altra parte, l'esito del giudizio.

Ad esempio il giudizio di idoneità alla mansione espresso dal medico competente e il successivo possibile riesame da parte dell'organo di vigilanza hanno un significato pregnante nel valutare come legittimo o meno il licenziamento disposto dal datore di lavoro per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni.

In un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4757/2015 è stato ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore motivato sulla base del solo giudizio espresso dal medico competente senza aver previamente atteso il successivo riesame da parte della commissione sanitaria competente.

La Corte sottolinea la necessità di una verifica duplice prima di poter procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente, ritenendo nella fattispecie illegittimo il provvedimento.

Un altro elemento da tenere in debita considerazione nella disamina di tali fattispecie è quello attinente alla possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, compatibili con il suo "nuovo" stato di menomazione.

Sul datore di lavoro grava sia l'onere di dimostrare l'impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti e in un ambiente compatibile col suo stato di salute, sia quello di confutare le allegazioni espresse in sede processuale dal dipendente circa il suo possibile *repêchage* in altre mansioni in azienda.

L'onere della prova del datore di lavoro rimane cioè circoscritto alle allegazioni "*specifiche*" (cfr. Cass., Sent. n. 10018/2016) del lavoratore licenziato, aventi la finalità di rendere ragionevole l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e di fornire elementi utili ad individuare l'esistenza di altri eventuali posti di lavoro in azienda nei quali il dipendente potrebbe essere collocato.

L'onere della prova gravante sul datore di lavoro non è illimitato: egli non ha cioè alcun obbligo di alterare, adattare o imporre modifiche all'assetto organizzativo dell'azienda al fine di ricollocare il dipendente.

Si configurerebbe in un caso di questo tipo infatti un'ingerenza non giustificata nell'assetto organizzativo dell'azienda.

Sebbene le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica possono apparire in linea teorica

pacifiche, vi sono diverse criticità da tenere in considerazione nella loro applicazione pratica.

In primo luogo ben potrebbe verificarsi l'ipotesi nella quale un dipendente venga ritenuto inizialmente inidoneo in via definitiva dal medico competente a svolgere la mansione, per arrivare in seguito a una sentenza in terzo grado che modifica il precedente accertamento.

In un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 14346/2015) un dipendente che svolgeva le mansioni di meccanico in azienda veniva inizialmente considerato affetto da una patologia di entità tale da causarne l'inidoneità definitiva allo svolgimento delle mansioni (confermata dal C.T.U nel primo grado di giudizio).

Secondo la Corte di Cassazione si era in presenza invece di una inidoneità transitoria e non definitiva, fondata su sintomi che potevano regredire in patologia solo nel caso di esposizione continua del lavoratore, nello svolgimento dell'attività lavorativa, ai solventi senza l'utilizzo degli appositi strumenti di protezione previsti dalla legge.

Sulla base di queste considerazioni veniva ritenuto illegittimo il provvedimento di licenziamento emesso nei confronti del dipendente, considerato idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni attraverso l'uso degli strumenti di protezione.

In secondo luogo "lato azienda" bisogna tener conto sempre dei rischi e degli aggravi che questo tipo di licenziamento può comportare sia per quanto riguarda la possibilità che un determinato giudizio espresso dal medico competente venga "stravolto" o modificato nei seguenti gradi di giudizio, sia per quanto riguarda il gravoso onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Inoltre l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo può comportare costi e conseguenze rilevanti per l'azienda in termini di reintegrazione del lavoratore e di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, elementi che vanno tenuti in considerazione e impongono di procedere in "punta di piedi" nel valutare tali fattispecie.

Cercando di riassumere i tratti salienti dell'analisi svolta, tra i presupposti che possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente in conseguenza di una inidoneità sopravvenuta alle mansioni vi è:

- uno **stato di malattia** di entità tale da non consentire una prognosi sulla relativa durata;
- l'assenza in capo alla parte datoriale di un **interesse apprezzabile** alle prestazioni lavorative del dipendente (art. 1464 c.c.);
- l'**impossibilità** di impiegare il lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.



BLACK FRIDAY
EXTRA SCONTI-20%

Su offerte carta + eBook, riviste, eLearning,
servizi online, banche dati e eBook



USA IL CODICE BLACK20 SU SHOPWIKI >



ASSISTENZA E PREVIDENZA (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/categorie/corsi/assistenza-e-previdenza/>)

Idoneità temporanea lavorativa



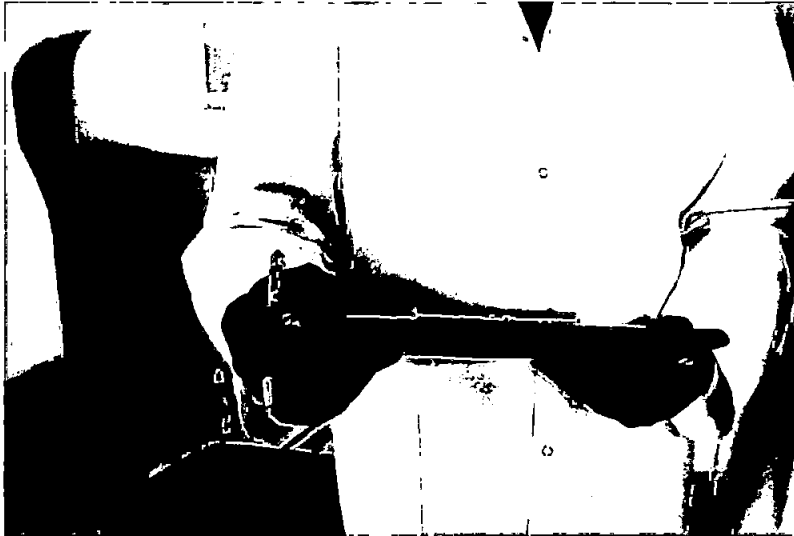
Redazione (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/author/studio-legale-orlando/>) • 12 Giugno 2017

Il nostro sito web utilizza cookie di terze parti atte a fini di monitoraggio del traffico e al corretto funzionamento della piattaforma. Accetta [Cookie Policy \(https://www.studiolegalegennaroorlando.it/cookie-policy/\)](https://www.studiolegalegennaroorlando.it/cookie-policy/)

Q

near/cookie/ear

tem tem tem tem ~~lavo lavo~~
 pora pora pora pora rati ~~Stati Legale~~
 ORLANDO
 nea- nea- nea nea- va va
 lavo lavo +lav [\(https://www.studiolegalegennaroorlando.it/\)](https://www.studiolegalegennaroorlando.it/)
 rati rati orat rati tle= tle=
 va/) va/) iva) va/)))



(<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/?p=23635&preview=true>) Se il medico aziendale emette per un dipendente un giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni, non potendo arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore ha l'obbligo di sospendere, seppur temporaneamente, il dipendente dalla prestazione lavorativa. In caso contrario, infatti, in base all'articolo 2087 del Codice civile, il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione della salute del lavoratore addetto a mansioni non adatte alle sue condizioni fisiche (Tribunale di Asti, sezione lavoro, 10 novembre 2006; Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15688 del 13 dicembre 2000). Meno certo è invece il diritto del datore di sospendere il pagamento della retribuzione al lavoratore durante il periodo di sospensione (salvo che il Ccnl applicabile non disciplini questa fattispecie). Il tema è stato recentemente affrontato da una sentenza del Tribunale di Verona (6750 del 2 novembre 2015), in base alla quale, nel caso di accertata inidoneità alle mansioni, se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente, è legittimo il rifiuto del datore di lavoro di riceverle, così come il mancato pagamento della retribuzione. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale ritiene che la sospensione della retribuzione non sarebbe legittima nelle more dell'eventuale

Il nostro sito web utilizza cookie di terze parti atte a fini di monitoraggio del traffico e al corretto funzionamento della piattaforma. Accetta Cookie Policy (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/cookie-policy/>)

impugnazione del giudizio di inidoneità ~~res~~ dal medico competente, che il dipendente interessato potrebbe instaurare presso la competente commissione della Asl (Corte d'appello di Torino, 28 giugno 2001). Addirittura, ci sono casi in cui la giurisprudenza ha messo in discussione non solo la possibilità di interrompere il pagamento della retribuzione durante la sospensione, ma anche la facoltà stessa di sospendere il lavoratore, prima che il giudizio del medico competente sia divenuto definitivo. Il Tribunale di Benevento, con sentenza 2028 del 21 maggio 2008, ha stabilito che sarebbe illegittima la sospensione dal lavoro (e ancor più dalla retribuzione) effettuata dal datore nei confronti del lavoratore nelle more di un giudizio medico instauratosi in seguito all'emissione di una valutazione del medico aziendale di inidoneità assoluta all'attività lavorativa. Questo orientamento però non può essere condivisibile alla luce dell'obbligo del datore di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro, stabilito dall'articolo 2087 del Codice civile. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore sia giudicato dal medico competente temporaneamente inidoneo a svolgere le sue mansioni, è consigliabile procedere alla sua immediata temporanea sospensione dalla prestazione lavorativa. Infatti, le sanzioni applicabili al datore di lavoro e ai delegati per la sicurezza, in caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, sarebbero più importanti di quelle eventualmente applicabili nel caso di illegittima sospensione dalla prestazione lavorativa per un periodo di tempo limitato.

< ARTICOLO PRECEDENTE

Condizionatori rumorosi (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/2017/06/condizionatori-rumorosi/>)

ARTICOLI SUCCESSIVO >

Rapporto sui sinistri nella sanità pubblica (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/2017/06/rapporto-sui-sinistri-nella-sanita-pubblica/>)

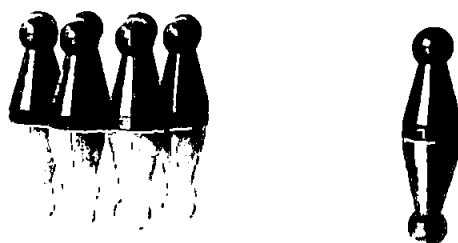
Lascio un commento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Il nostro sito web utilizza cookie di terze parti atte a fini di monitoraggio del traffico e al corretto funzionamento della piattaforma. Accetta Cookie Policy (<https://www.studiolegalegennaroorlando.it/cookie-policy/>)

Inidoneità temporanea alla mansione: regole su trattamento economico

Bufarale Andrea • 11 Giugno 2020



Ecco alcune indicazioni utili in merito alla inidoneità temporanea alla mansione e alle regole sul trattamento economico per il Pubblico Impiego.

A fronte dell'inidoneità temporanea alla mansione certificata ad un dipendente pubblico dal medico di sorveglianza ai sensi del *D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, compete il relativo trattamento economico a prescindere dal rilascio del certificato di malattia da parte del medico di medicina generale nel caso in cui l'Ente non abbia possibilità alternative di ricollocazione del dipendente?

Inidoneità temporanea alla mansione: regole su trattamento economico

L'*art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;

- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.”

Il successivo comma 7 decide che nei casi di inidoneità temporanea vadano specificati i limiti temporali di validità del giudizio. Ancora, il seguente *art. 42* dal titolo *‘Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione’* stabilisce che:

“Il datore di lavoro (...) in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro

Il giudizio del medico competente, pertanto, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo immediato di attuare le misure di prevenzione a tutela dell’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore di cui all’*art. 2087 c.c.* e pertanto nel caso proposto di sospenderlo dalla specifica mansione con eventuale ricollocamento in altra funzione.

Anche nel caso in cui non sia possibile procedere ad un ricollocamento temporaneo in altra mansione, il CCNL 21 maggio 2018 Enti Locali, a differenza di altri comparti (es. sanità), non prevede una particolare gestione della fattispecie di inidoneità temporanea e pertanto, nel dare soluzione a quanto proposto non si può che correlare le norme contrattuali in riferimento alla malattia con le norme appena descritte sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Infatti, a differenza dell’inidoneità permanente (assoluta o relativa) ove trovano applicazione le norme speciali di cui al *D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171* per espressa previsione contrattuale, alla inidoneità temporanea non può che applicarsi integralmente l’*art. 36* del CCNL Enti Locali (Assenze per malattia) anche per ciò che concerne la gestione economica della stessa.

Conclusioni

Pertanto, nella situazione prospettata ed in attesa di certificazione del medico di medicina generale/struttura pubblica, non si può che rispondere positivamente affermando che al lavoratore compete il relativo trattamento economico dovuto per le assenze per malattia di cui al già richiamato *art. 36* del CCNL 21 maggio 2018 Enti Locali già al momento della certificazione del medico di sorveglianza di cui all’*art. 41* comma 6, *D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*.

A supporto di ciò ci viene incontro anche la giurisprudenza consolidata che definisce la malattia ‘ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro

funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa' (Cass. 23 settembre 1987, n. 7279; Cass. 30 luglio 1987 n. 6632).

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]